

**REGOLAMENTO  
RICHIESTA DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA  
A CURA DELLE AGENZIE INVESTIGATIVE SU MANDATO DELLE SOCIETA'  
ASSICURATIVE**

Per l'accesso alla documentazione sanitaria da parte di agenzie investigative bisogna osservare determinate prescrizioni nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali ancor più se trattasi di dati particolari perché attinenti alla salute delle persone fisiche.

**1. Definizione di dato personale**

Nella documentazione sanitaria si riscontra la contemporanea presenza di dati personali "comuni" come le informazioni anagrafiche e dati "sensibili" tra cui i dati sanitari idonei a rivelare lo stato di salute, i dati genetici e i dati biometrici.

**2. Normativa di riferimento per la gestione della documentazione clinica nel rispetto della privacy**

- d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (artt. 59 e 60) Regolamento UE 2016/679;
- Provvedimento n. 512/2018 del Garante per la protezione dei dati personali;
- Autorizzazione n. 6/2016 del Garante per la protezione dei dati personali;
- Provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019 del Garante per la protezione dei dati.

1

**3. Tipologia di documentazione che può essere richiesta**

- Attestazione di conformità delle cartelle cliniche dei pazienti;
- Attestazione di conformità verbali di Pronto Soccorso;
- Attestazione di conformità dei referti diagnostici prodotti dall'Ente "Miulli".

**4. Trattamenti delle agenzie investigative**

Premesso che, con sent. N. 01442/2020 il T.A.R. di Bari pubblicata il 13.11.2020 ha dichiarato che:

- l'interesse ad accedere ai documenti è suffragato, sul piano giuridico-sostanziale, dalla disciplina di cui all'art. 146 d.lgs 209/2005 ("codice delle assicurazioni private");
- pertanto, ne consegue che se è riconosciuto e tutelato il diritto di accesso del danneggiato nei confronti dell'istituto assicurativo, non v'è ragione di escludere, o arbitrariamente limitare, il reciproco diritto di accesso dell'istituto assicurativo nei confronti del danneggiato;
- ciò posto, l'accesso chiesto dall'Assicurazione ricorrente è strumentale ad ottenere la corretta ricostruzione di fatti, con l'evidente consistenza dell'interesse diretto,

concreto attuale, e non già a conseguire la conoscenza di dati sensibili, i quali in ogni caso restano protetti dal Garante della Privacy.

Tanto premesso, il trattamento di dati personali da parte delle agenzie investigative è dunque finalizzato:

1. su mandato della compagnia assicurativa, ad attestare la veridicità di un evento, di una dichiarazione, del contenuto di un verbale o di un referto ospedaliero;
2. su mandato della compagnia assicurativa di certificare la conformità/autenticità della documentazione sanitaria allegata alla richiesta;
3. su incarico di un difensore d'ufficio/di fiducia di un indagato in un procedimento penale, a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (sia per i giudizi civili che penali).

Si specifica, inoltre, che se l'attività investigativa riguarda il diritto di difesa in giudizio occorre indicare il numero di ruolo generale.

Se l'attività investigativa si riferisce a dati in ambito stragiudiziale o che servono per l'eventuale instaurazione di un giudizio, invece, occorre un riferimento con breve descrizione del sinistro e motivazioni della richiesta.

A ciò si aggiunga, che i dati forniti non possono essere conservati oltre il periodo necessario all'espletamento dell'attività per cui sono stati acquisiti.

#### 5. Autorizzazione del Prefetto

L'autorizzazione a svolgere indagini difensive è rilasciata dal Prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale, certificata da regolare licenza (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773).

#### 6. Modalità di trattamento

L'investigatore privato può raccogliere dati solo su incarico che deve essere svolto personalmente o tramite soggetti specificamente individuati.

La richiesta deve essere presentata alla Direzione Sanitaria tramite l'Ufficio Protocollo (PEC: [protocollo.miulli@legalmail.it](mailto:protocollo.miulli@legalmail.it)) e corredata dalla seguente documentazione:

1. copia della licenza prefettizia in corso di validità;
2. copia dell'incarico conferito per iscritto con breve descrizione degli eventi e delle motivazioni sottese alla richiesta e indicazione del diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria;
3. nel caso di procedimento giudiziale incardinato, il numero di ruolo attribuito;
4. copia documento identità del legale rappresentante dell'agenzia investigativa.

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vitangelo Dattoli